



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale

Determinazione N. 2527 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA HEXA GREEN S.R. PER L'UTILIZZO DI UN IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO INERTI (MINITRACK 503 PCV) - ADEGUAMENTO DM 127/2024

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.06.2000, come da ultimo modificata dall’art.16 della Legge Regionale n. 20/2007 che prevede, tra le competenze di questa Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027);

Richiamati:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" e in particolare il comma 15 dell'art. 208 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- ii. la Legge 2 novembre 2018, n. 128 entrata in vigore il 03.11.2019 che modifica l'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e prevede che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208, che comprendano la cessazione della qualifica di rifiuto, siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, e che, qualora non riconducibili a Regolamenti europei, le operazioni di recupero, anche se rientranti nelle filiere del D.M. 05.02.1998, devono rispettare i criteri individuati al comma 3 del citato articolo 184-ter;
- iii. il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi ;
- iv. il DM n. 69 del 28.03.2018 "Cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006";
- v. il DM n. 127 del 28.06.2024 "Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152";
- vi. la DGRV n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, recante in Allegato A i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente";
- vii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata dalla D.G.R.V. n. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" e le "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti";
- viii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono

stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

- ix. le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 "i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico" da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Premesso che:

- con istanza recepita al prot. n. 19771 del 25.03.2025 l'impresa Cosmo Scavi Srl ha chiesto il rinnovo con modifica del provvedimento prot. n. 38377 del 21.07.2021, consistenti nell' adeguamento dello stesso alle previsioni del D.M. 127/2024 ed alla modifica della prescrizione 22;
- con nota prot. n. 26109 del 18.04.2025 la scrivente ha provveduto ad avviare il procedimento di modifica ed adeguamento al D.M. 127/2024 avvisando tuttavia l'impresa che non persistevano i presupposti per il chiedere il rinnovo del suddetto provvedimento in quanto la DGRV n. 499/2018 al punto 10 stabilisce che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di un impianto mobile debba pervenire non prima di 12 mesi dalla scadenza dell'autorizzazione medesima (21.07.2026);
- con nota prot. n. 42217 del 09.05.2025, recepita al prot. n. 31092 del 12.05.2025, l'Arpav Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche - Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est (di seguito Usace) ha chiesto, in merito all'adeguamento al DM 127/2024 le seguenti integrazioni:

1) escludere i codici non previsti dal DM 127/2024 (EER 170506);

2) prevedere una "Procedura di gestione delle non conformità" anche in uscita dall'impianto (rifiuti trattati che non rispondono ai requisiti del DM 127/24);

ed in merito alla modifica della prescrizione n. 22 del provvedimento prot. n. 38377/2021 ha espresso quanto precisato quanto segue *"si ritiene che la prescrizione sia finalizzata ad impedire che le caratteristiche di ambientali delle EoW siano conseguite, presso l'impianto successivo, attraverso pratiche fondate sulla mera diluizione e non mediante trattamenti idonei. Premesso che il rifiuto in uscita costituito dalla EoW non conforme dovrà essere caratterizzato e omologato dall'impianto di destino con la espressa indicazione della provenienza (mancata ottemperanza ai criteri ambientali/prestazionali) e con ogni indicazione utile al fine del suo successivo trattamento, si chiede alla ditta di esplicitare in maniera più chiara, eventualmente anche con esempi, le motivazioni tecniche a supporto della suddetta richiesta"*;

- con nota prot. n. 32472 del 15.05.2025 la Scrivente ha chiesto all'impresa di integrare la documentazione agli atti con:
 - 1) l'esclusione dei codici non previsti dal DM 124/2024
 - 2) la stesura di una "procedura di gestione delle non conformità" relativa ai rifiuti trattati che non rispondono ai requisiti di cessazione della qualifica di rifiuti di cui al DM 127/2024
 - 3) la presentazione di una relazione redatta ai sensi delle LG SNPA n. 41/2022 per i rifiuti che continuano a cessare la qualifica ai sensi dell'art. 184 ter comma 3.
 - 4) una nota di chiarimenti, eventualmente anche con esempi, volta a chiarire le motivazioni tecniche a supporto della richiesta di modifica del punto 22 del provvedimento prot. n. 38377 del 21.07.2021;
- con nota recepita al prot. n. 32472 del 15.05.2025 l'impresa ha trasmesso le integrazioni richieste per quanto concerne i primi 3 punti della nota di cui al precedente punto, mentre per quanto concerne la richiesta della Relazione sulla cessazione della qualifica redatta ai sensi delle LG SNPA 41/2022, l'impresa precisa che *"l'istanza di adeguamento al D.M. 127/2024 presentata (...) prevede infatti l'implementazione della linea di produzione degli EOW previsti dal D.M. 127/2024 in aggiunta alle operazioni di recupero R5 per la cessazione della qualifica di rifiuto per tutti i codici EER*

autorizzati secondo le procedure del “caso per caso” di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. già autorizzate. In sede di comunicazione di campagna mobile prevista dall'art.208 c. 15 del D.Lgs. 152/2006 sarà di volta in volta identificata la tipologia di EOW che si intende produrre. La naturale scadenza della determinazione è prevista per il 21.07.2026 con obbligo di presentazione di domanda di rinnovo “almeno sei mesi prima” (gennaio 2026). Considerato che gli EOW prodotti dall'impianto mobile sono destinati alla produzione anche di aggregati per usi legati e che sono in essere tavoli tecnici regionali per la modifica della DGRV n. 1060 del 24.06.2014 come modificata con DGR 439/2018, la scrivente si impegna a presentare quanto richiesto in sede di rinnovo dell'autorizzazione.”;

Atteso che:

- con istanza recepita al prot. n. 45150 del 02.07.2025 l'impresa Hexa Green Srl ha chiesto la volturazione a proprio nome del provvedimento di cui sopra;
- con nota prot. n. 49112 del 18.07.2025 la Scrivente ha chiesto il completamento dell'istanza;
- con nota recepita al prot. n. 49929 del 23.07.2025 l'impresa Hexa Green ha trasmesso i documenti richiesti a completamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 51213 del 29.07.2025 la Scrivente ha avviato il procedimento di volturazione del provvedimento prot. n. 38377/2021 ed ha contestualmente avvisato che l'adeguamento al DM 127/2024 sarebbe stato concluso nell'ambito della volturazione. In tal senso è stato chiesto alla Hexa Green Srl di trasmettere una attestazione del Legale Rappresentante di essere a conoscenza di tutta la documentazione trasmessa da Cosmo Scavi Srl nell'ambito dell'adeguamento al DM 127/2024;
- con nota recepita al prot. n. 52562 del 04.08.2025 il Sig. Gatto Andrea, Legale rappresentante della Hexa Green Srl, ha comunicato di essere a conoscenza di quanto trasmesso dalla Cosmo Scavi srl;
- con nota prot. n. 53216 del 05.08.2025 la Scrivente, viste le integrazioni richieste, ha chiesto ad Arpav Usace di inviare copia del contributo istruttorio conclusivo;
- con la medesima nota di cui al punto precedente la Scrivente, richiamando la nota dell'Arpav – Area Tecnica Gestionale U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti (di seguito UECCR), recepita al prot. n. 46044/2025, con la quale quest'ultima ha fornito indicazioni operative in merito al rilascio del parere caso per caso nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per l'adeguamento al DM 127/2024 nel caso in cui, oltre a questo, vi sia la necessità di una valutazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso, ha comunicato che non ritiene di dover acquisire il parere, vincolante ed obbligatorio, di Arpav UECCR in quanto i gruppi di EoW I – II – III – IVa e V del provvedimento 38377/2021 ricadono nella casistica 4a della suddetta nota secondo cui se il caso per caso riguardava esclusivamente i codici EER previsti nel DM 127/2024 il parere sarà sostituito dall'adeguamento ai criteri del decreto stesso mentre i gruppi IVb e VI ricadono nella casistica 4b secondo cui se il caso per caso prevedeva codici EER diversi e/o utilizzi differenti da quelli del DM 127/2024 il parere già rilasciato sarebbe rimasto valido fino al rinnovo dell'autorizzazione;
- con nota prot. n. 73119 del 21.08.2025, recepita al prot. n. 56875 del 21.08.2025, l'Arpav Usace ha inviato il proprio contributo istruttorio conclusivo specificando che per quanto riguarda gli aspetti relativi all'adeguamento al DM 127/2024, l'impresa ha fornito adeguato riscontro alle richieste; per quanto concerne i chiarimenti volti a chiarire le motivazioni tecniche a supporto della richiesta di modifica del punto 22 del provvedimento prot. n. 38377 del 21.07.2021 specificando che “*nelle integrazioni presentate, la ditta ha evidenziato che, nella formulazione attuale, la prescrizione potrebbe escludere la possibilità di conferire il “lotto non conforme – rifiuto” presso impianti regolarmente autorizzati, che, pur essendo idonei alla gestione del rifiuto, non eseguono trattamenti di abbattimento degli inquinanti. L'esempio riportato dalla Ditta concerne un rifiuto che, pur rispettando i criteri di ammissibilità, non potrebbe essere conferito in discarica, in quanto quest'ultima “non viene eseguito alcun trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti”, l'arpav Usace ha evidenziato come “e ogni impianto di trattamento (e gli impianti di discarica*

rientrano in tale definizione ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. s) deve necessariamente, per essere considerato idoneo alla gestione del rifiuto, provvedere al recupero o allo smaltimento in ottemperanza ai principi della gestione rifiuti, e che in tal senso l'impianto di discarica va considerato "idoneo all'abbattimento degli inquinanti" qualora rispetti i criteri costruttivi e gestionali fissati dalla regolamentazione europea e nazionale (segnatamente il d.lgs. n. 36/2003 che costituisce anche BATC per il trattamento), si ritiene che la prescrizione in parola mantenga la propria validità e che vada intesa includente l'attività di discarica".

Dato atto che:

- i. la ditta ha chiesto l'adeguamento dell'operazione di recupero R5 per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127/2024 per i codici EER 010408, 010409, 010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904;
- ii. la ditta, per i rifiuti non oggetto dell'aggiornamento al DM 127/2024 intende mantenere l'operazione di recupero R5 per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs.n.152/2006 "caso per caso" secondo quanto già autorizzato con provvedimento prot. n. 38377 del 21.07.2021;-
- iii. l'attività di recupero R5 "caso per caso" ricade tra quelle previste al punto 4 "EoW caso per caso con criteri definiti in un precedente parere rilasciato da ARPAV" della citata nota ARPAV, secondo cui "se il parere prevedeva codici EER diversi e/o utilizzi differenti da quelli del DM 127/2024 resta valido il parere già rilasciato, fino al rinnovo dell'autorizzazione e la linea di recupero aderente al DM 127/2024 può aggiungersi a quelle già autorizzate caso per caso";

Ritenuto dunque, per quanto sopra, di non dover acquisire il parere obbligatorio e vincolante da parte di ARPAV UECCR ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;

Sentito comunque Arpav UECCR per le vie brevi e ritenuto di stralciare dalla tabella EoW allegata i gruppi di rifiuti che per codice ed utilizzo rientrano in quanto previsto dal DM 127/2024;

Ritenuto altresì, visto il contributo di Arpav Usace prot. n. 73119 del 21.08.2025, sopra richiamato, che si condivide, di non procedere alla modifica dell' art. 22 del provvedimento prot. n. 38377 del 21.07.2021;

Verificato che l' impianto mobile per il quale l'impresa chiede l'adeguamento dell'autorizzazione al D.M. 127/2024 consiste essenzialmente in un frantumatore ed è così identificabile:

Impianto n. 1:

Modello: MINITRACK 503 pcv

Casa costruttrice: Hartl crushtek

N° di matricola: 15-249

Potenzialità massima impianto: 150 t/ora

Il processo di trattamento dei rifiuti nell'impianto, finalizzato all'ottenimento di materiali da utilizzare nelle attività edilizie stradali, risulta così schematizzabile:

- selezione preliminare per l' eliminazione di materiali indesiderati (plastiche, cavi elettrici, legno metalli);
- carico dei materiali per tipologie omogenee nella tramoggia di carico;
- alimentazione a mulino frantoio;
- frantumazione del materiale tramite mascelle a regolazione idraulica; all'ingresso del frantoio è montato un deposito di spruzzatura d' acqua per ridurre la formazione di polveri;
- deferrizzazione;

- scarico del materiale mediante nastro trasportatore;
- avvio a smaltimento dei materiali che non risultano recuperabili e dei rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione del materiale da sottoporre al trattamento.

l'impianto mobile potrà anche disporre di attrezzature ausiliarie di semplice tecnologia da impiegare per le singole campagne, come ad esempio pala gommata ed escavatore.

Ritenuto che in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 21.10.2025, risulta rispettato.

DETERMINA

1. di trasferire la titolarità del provvedimento prot. n. 38377 del 21.07.2021 all'impresa Hexa Green S.r.l. (C.F.: 04610960272), con sede legale in via Mestrina 46 in comune di Noale.
2. Di sostituire ed annullare il provvedimento prot. n. 38377 del 21.07.2021 con il presente.
3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 comma 15, l'impresa Hexa Green Srl all'utilizzo dell'impianto mobile così individuato:

Modello: MINITRACK 503 pcv

Casa costruttrice: Hartl crushtek

n. di matricola: 15-249

Potenzialità massima impianto: 150 t/ora

4. Sono autorizzate le operazioni di recupero di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006:

R5: consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi al DM 127/2024;

R5: consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi al DM 69/2018;

R5: consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche indicate nella **tabella EoW allegata** al presente provvedimento.

R12: consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di rifiuti da destinarsi a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

per le tipologie di rifiuti individuate dai codici CER, di cui alla tabella sotto riportata:

010408	Scarti di ghiaia e pietrisco , diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5	DM 127/2024
010409	Scarti di sabbia e argilla	R5	DM 127/2024
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra , diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5	DM 127/2024

101208	Scarti di ceramica, mattoni , mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5	DM 127/2024
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui 101309 e 101310	R5	DM 127/2024
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici , diversi da quelli di cui alla voce 161101	R12	
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari a base carbonio provenienti da processi metallurgici diversi da quelli di cui alla voce 161103	R12	
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli alla voce 161105	R12	
170101	Cemento	R5	DM 127/2024
170102	Mattoni	R5	DM 127/2024
170103	Mattonelle e ceramiche	R5	DM 127/2024
170107	Miscugli di cemento, mattoni , mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R5	DM 127/2024
170302	Miscugli bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5	DM 127/2024 - DM 69/18
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5	DM 127/2024 e caso per caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
170506	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5	caso per caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5	DM 127/2024
170904	Rifiuti misti dell' attività di	R5	DM 127/2024

	costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903		
191302	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	R5 – R12	caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata

5. La presente autorizzazione decorre dalla data di ricezione dello stesso e scade il **21.07.2026** La richiesta di rinnovo dovrà pervenire **almeno sei mesi prima della scadenza** e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
6. L'istanza di rinnovo andrà inoltre corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Amministrazioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività e contenenti prescrizioni integrative o divieti.
7. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Città metropolitana di Venezia*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
8. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "*Gazzetta Ufficiale*" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
9. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto del Regolamento 2023/1230/UE che aggiorna la Direttiva macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

Prescrizioni relative alle campagne di attività

10. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.
11. Per ciascuna campagna di attività, la comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a. Il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - b. Nel caso di utilizzo nella stessa campagna di più impianti o di utilizzo di attrezzature ausiliarie, dovranno essere preventivamente individuati e comunicati: numero, tipologia e n. matricola degli impianti e delle attrezzature ausiliarie utilizzati, ed esatta sequenza dei trattamenti da effettuare; Qualora sia ritenuto necessario l'utilizzo congiunto di impianto mobile di frantumazione/vagliatura autorizzato in capo alla medesima ditta, alla comunicazione dovranno essere allegate copie di entrambe le autorizzazioni degli impianti mobili utilizzati e nella relazione tecnica allegata dovranno essere dettagliatamente descritte le modalità gestionali adottate e l'esatta sequenza dei trattamenti da effettuare.
 - c. Cronoprogramma delle campagna oggetto della comunicazione;

- d. I dati specifici inerenti all'attività: codice CER, quantità, provenienza e eventuale caratterizzazione analitica del rifiuto da trattare, anche con riferimento a quanto specificato nel relativo paragrafo del presente provvedimento; caratteristiche, destinazione e modalità di effettivo utilizzo dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero; rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione;
- e. La descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;
- f. Le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
- g. Indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto in possesso di idonei requisiti;
- h. La documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
- i. Copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- j. Favorevole giudizio di compatibilità ambientale ovvero provvedimento di esclusione dall'assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento delle relative procedure; in caso contrario, alla comunicazione di avvio della campagna di attività dovrà essere allegata una relazione di compatibilità ambientale contenente la descrizione dei potenziali impatti ambientali e delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente e documentazione relativa alla Valutazione di incidenza ambientale relativa al sito nel quale si intende effettuare la campagna di trattamento;
- k. Oneri istruttori e garanzie finanziarie previste dalle specifiche normative regionali del territorio ove è svolta l'attività;
- l. Eventuali altre informazioni richieste dalle specifiche normative regionali del territorio ove è svolta l'attività.

Prescrizioni relative ai rifiuti da trattare

- 12. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere trattati con l'impianto mobile esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica.
- 13. Il conferimento senza analisi finalizzata alla caratterizzazione di pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, può essere ammesso con riferimento secondo le specifiche regolamentazioni locali; ad esempio in Regione Veneto si faccia riferimento alla DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
- 14. Nel caso in cui nei rifiuti da trattare provenienti da demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
- 15. Per le campagne di attività nelle quali verrà effettuata l'attività di recupero per l'ottenimento di EoW, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3 (caso per caso):
 - a) R5 di rifiuti aventi codici CER non rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti specificati nell'All.1 Sub all. 1 del D.M. 05.02.1998 per la specifica destinazione di rilevati e sottofondi stradali e/o recuperi ambientali, e per i quali la cessazione della qualifica di rifiuto avviene esclusivamente caso per caso, secondo quanto

riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, alla comunicazione della campagna dovrà essere allegata una valutazione del responsabile tecnico delle caratteristiche dei rifiuti, stimandone l'attitudine ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche geotecniche. La valutazione dovrà essere basata anche su prove di laboratorio, e dovrà, tra l'altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all'utilizzabilità dei prodotti da esso derivati.

- b) R5 di rifiuti provenienti da siti di bonifica/MISE e per i quali la cessazione della qualifica di rifiuto avviene esclusivamente caso per caso, secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, fermo restando quanto riportato al punto a), alla comunicazione della campagna dovranno essere allegate analisi consistenti nel test di cessione per verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché l'analisi sul tal quale per verificare il rispetto dei limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto;

- 16. In sede di campagna l'Autorità competente potrà valutare l'effettuazione di ulteriori analisi sui rifiuti in ingresso, in relazione al processo/sito di produzione del rifiuto da trattare.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024

- 17. Le attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024 per le tipologie di rifiuti indicate nella tabella di cui al punto 4 devono rispettare le disposizioni previste nel medesimo DM.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n.69/2018

- 18. L'operazione di recupero R5 del EER 170302, in alternativa al DM 127/2024, potrà rispettare le disposizioni del DM n.69/2018.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 (caso per caso)

- 19. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta deve rispettare le seguenti prescrizioni
 - a. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina **End of Waste** di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e gli standard tecnici e ambientali sono individuati nella **tabella "End of Waste" allegata** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e delle ulteriori caratteristiche specificate dal punto 20 al punto 31.
 - b. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione dovranno garantire l'ottenimento dei cessati rifiuti aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nella tabella di cui al punto precedente.
 - c. Dovranno essere effettuate, per ciascun lotto di produzione di dimensione massima di 3000 mc, secondo quanto previsto dagli standard tecnici ambientali e prestazionali, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto alle specifiche indicate nella "tabella End of Waste", e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di controllo.
 - d. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
 - e. L'attività di recupero e la produzione di cessati rifiuti è vincolata all'assenza di fibre e frammenti di amianto.

- f. I rifiuti trattabili dagli impianti mobili oggetto della presente autorizzazione dovranno essere gestiti per gruppi omogenei, come individuati nella tabella EoW allegata al presente provvedimento.
- g. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
- h. In caso di non conformità per aspetti di ecocompatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero in impianti terzi, che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
- i. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ove previsto dal Regolamento n. 305/2011, i cessati rifiuti dovranno ottenere e mantenere la marchiatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.
- j. L'Amministrazione competente per la campagna valuterà la congruità del tempo massimo di permanenza. In caso di superamento del termine, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Arpa territoriale di riferimento, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non farlo rientrare nelle previsioni di cui al punto successivo.
- k. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i cessati rifiuti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione secondo quanto indicato nell'allegata tabella "End Of Waste".

Gruppo Ia) terre e rocce

20. Per il codice CER 170504 *Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*, il processo di recupero, consistente nell'attività meccanica di frantumazione e/o vagliatura tramite i macchinari mobili, e la verifica della cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere effettuati come di seguito riportato.

Dovrà essere effettuata una analisi preliminare sul rifiuto da trattare, per:

- accertare l'assenza di fibre e frammenti di amianto;
- accertare la conformità dell'analisi sul tal quale con le CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. n. 152/06 (Colonna A o B);
- accertare la conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui all'All. 3 al DM 05/02/98.
- determinare l'entità della frazione grossolana (passante al vaglio > 2 mm).
- accertare la percentuale di materiali di riporto antropici con la metodologia di cui al DPR 120/2017;

In funzione del contenuto di frazione grossolana e di materiali di riporto di natura antropica si distinguono le seguenti casistiche:

1. Nel caso in cui la frazione grossolana sia < 50% e il contenuto di materiali antropici sia < 20 %, le terre cessano la qualifica di rifiuto tal quale, per gli utilizzi previsti della UNI 11531-1 o DPR 120/17.
2. Nel caso in cui la frazione grossolana sia prevalente (indicativamente > 50% in peso) e il contenuto di contenuto di materiale antropico sia < 20% rifiuto potrà essere sottoposto ad operazioni di vagliatura .

3. Nel caso in cui il contenuto di materiale antropico sia $> 20\%$ rifiuto dovrà essere sottoposto ad operazioni di vagliatura.

Nei casi 2 e 3 da queste operazioni di vagliatura si otterranno le seguenti frazioni:

- a) una frazione a granulometria fine - “terra”, che, per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà rispettare i seguenti requisiti e potrà essere utilizzata solo per usi non legati :
- Contenuto di materiali antropici $< 20\%$;
 - Conformità dell’analisi sul tal quale con le CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 (Colonna A o B);
 - Conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui al DM 05/02/98;
 - Rispetto dei parametri prestazionali previsti dalla norma UNI 11531-1 o DPR 120/2017, in funzione degli utilizzi previsti.
- b) una frazione a granulometria grossolana, che per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà rispettare i requisiti di seguito riportati, distinti a seconda dell’origine antropica o naturale di tale frazione:

Antropica: nel caso in cui la frazione grossolana sia costituita da aggregati di origine prevalentemente antropica o mista antropica e naturale, gli aggregati, per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- Conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui al DM 05/02/98, incluso il parametro COD nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali, riempimenti e colmate non afferenti ad opere infrastrutturali;
- Nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali, riempimenti e colmate non afferenti ad opere infrastrutturali dovrà altresì essere attestato il rispetto dei limiti di colonna A/B della tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 in funzione della destinazione urbanistica del sito di utilizzo e la presenza massima di materiale antropico pari al 20%. In sede di campagna, dovrà essere valutata la compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche, nonché la presenza di apposito progetto approvato dall’autorità competente.
- Nel caso di utilizzo degli aggregati per miscele legate con legante idraulico dovrà essere effettuato un test di cessione a pH variabile in funzione della percentuale di legante addizionato, attestando la conformità ai limiti dell’allegato 3 al D.M. 05.02.98.
- Rispetto dei parametri prestazionali indicati nella tabella allegata al presente provvedimento, per gli utilizzi ivi previsti.

Naturale: nel caso in cui la frazione grossolana sia costituita da sassi, ciottoli da utilizzare come materiale naturale, ottenibile quando dall’analisi preliminare sia emersa l’assenza di materiali antropici, i materiali litoidi separati tramite vagliatura ed eventualmente frantumati cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con il rispetto dei soli parametri prestazionali indicati nella tabella allegata al presente provvedimento, per gli utilizzi ivi previsti.

21. Non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti della colonna B di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e le partite di terre e rocce colonna A dovranno essere gestite separatamente da quelle entro colonna B.

22. Non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che contengono fibre e/o frammenti di amianto.

Gruppo Ib Fanghi di dragaggio

23. Per il codice CER 170506 *Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505*, il processo di recupero, consistente nell'attività meccanica di frantumazione e/o vagliatura tramite i macchinari mobili, e la verifica della cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere effettuati come di seguito riportato.

Dovrà essere effettuata una analisi preliminare sul rifiuto da trattare, per ogni cantiere al fine di accertare il rispetto delle seguenti caratteristiche:

- Materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con contenuto in acqua < 80%, idrocarburi totali < 30 mg/kg SS, PCB < 0,01 mg/kg SS, IPA < 1 mg/Kg SS, pesticidi organoclorurati < 0,01mg/kg SS, coliformi fecali < 20 MPN in 100 ml; salmonelle assenti in 5000 ml;
24. Le frazioni fini composte da sabbia, limo e argille possono seguire il percorso della frazione a granulometria fine (terra) delle terre e rocce di cui al Gruppo IV a, ovvero possono cessare la qualifica di rifiuto per gli utilizzi previsti dalla UNI 11531-1 o DPR 120/2017, qualora:
- Rispettino i limiti di colonna A/B della Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.Lgs n. 152/2006.
 - Conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui al DM 05/02/98
 - Abbiano un contenuto di materiale antropico < 20 %.
25. In presenza significativa di scheletro, frazione > 2 mm superiore al 50% indicativamente, i fanghi potranno essere vagliati, qualora l'umidità del materiale sia compatibile con l'utilizzo previsto. Le frazioni ottenute dalla vagliatura per cessare la qualifica di rifiuto dovranno rispettare i requisiti prestazionali e ambientali indicati nella tabella allegata al presente provvedimento del gruppo IV a.
26. Le frazioni fini composte da sabbia, limo e argille possono seguire il percorso dei terreni di cui al Gruppo IV a, ovvero possono cessare la qualifica di rifiuto qualora rispettino i limiti di colonna A/B della Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.Lgs n. 152/2006.
27. Conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui al DM 05/02/98 e presentare un contenuto di materiale antropico >20 % per gli utilizzi previsti dalla UNI 11531-1 o DPR 120/2017.
28. In presenza significativa di scheletro, frazione > 2 mm superiore al 50% , i fanghi potranno essere vagliati, l' umidità del materiale dovrà essere compatibile con le caratteristiche prestazionali del vaglio utilizzato.
29. I cessati rifiuti esitanti dal trattamento di cui ai gruppi IV a, IV b, per la produzione di aggregati per usi non legati tra i parametri del test di cessione, dovrà essere incluso il COD, come previsto dal paragrafo 7.31 bis del D.M 05/02/98.
30. I cessati rifiuti esitanti dal trattamento di cui ai gruppi IV a e IV b, per la produzione di aggregati per usi legati, fatta eccezione per gli aggregati per conglomerati bituminosi, dovrà essere eseguito il test di cessione a pH variabile in funzione della percentuale di legante addizionato.

Gruppo II Rifiuti da attività di bonifica

31. Al fine di cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i del CER 191302 *Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301* dovranno essere verificati i seguenti requisiti:
- Conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui al DM 05/02/98;
 - Nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali, riempimenti e colmate non afferenti ad opere infrastrutturali dovrà altresì essere attestato il rispetto dei limiti di colonna

A/B della tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 in funzione della destinazione urbanistica del sito di utilizzo;

- In sede di campagna, dovrà essere valutata la compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche, nonché la presenza di apposito progetto approvato dall'autorità competente;
- Nel caso di utilizzo degli aggregati per miscele legate con legante idraulico dovrà essere effettuato un test di cessione a pH variabile in funzione della percentuale di legante addizionato, attestando la conformità ai limiti dell'allegato 3 al D.M. 05.02.98.
- Rispetto dei parametri prestazionali indicati nella tabella allegata al presente provvedimento, per gli utilizzi ivi previsti.

Regolamento REACH

32. Si dà atto che gli aggregati riciclati per usi non legati di cui alla "Tabella END OF WASTE" sono esentati dalla registrazione ai sensi del Reg. UE 1907/2006 e s.m.i. (REACH) in quanto articoli, a meno che le sostanze estremamente preoccupanti siano presenti in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Della eventuale condizione di esenzione dalla registrazione, dovrà essere data evidenza delle verifiche effettuate per ciascun lotto di cessato rifiuto in uscita.
33. Gli aggregati naturali provenienti dalla lavorazione del rifiuto EER 170504 *Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503* di cui al Gruppo IV a) della "Tabella END OF WASTE" sono esentati dalla registrazione. Agli aggregati ed alle terre a granulometria fine, si applicano le disposizioni di cui al punto precedente per la verifica delle condizioni di esenzione.
34. Cessata la qualifica di rifiuto per il CER 170302 sul prodotto conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti gli adempimenti di cui al Regolamento EU 1907/2006 e s.m.i. (REACH).

Sistema di gestione

35. Il Sistema di gestione ambientale utilizzato è quello adottato dalla ditta internamente, il quale garantisce la tracciabilità dei flussi e il relativo controllo. La procedura del Sistema di gestione che consente di attestare il soddisfacimento dei requisiti per la produzione degli End of Waste è presente nella relazione tecnica allegata all'istanza.
36. Copia delle sopra citate procedure dovrà essere conservata presso il sito unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.

Dichiarazione di conformità

37. La dichiarazione di conformità dei cessati rifiuti ai sensi del DM 127/2024 e DM 69/2018 dovranno essere conformi a quanto previsto dalla relativa norma.
38. La dichiarazione per i cessati rifiuti "caso per caso" dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000.

La dichiarazione di conformità per i cessati rifiuti deve avere i seguenti contenuti:

- la Ragione sociale del produttore;
- il lotto di riferimento;
- il riferimento ai rapporti di prova;
- lo specifico utilizzo.

Ulteriori prescrizioni gestionali

39. Il tempo massimo di permanenza all'interno del sito di tutti i cessati rifiuti prodotti nell'ambito della campagna mobile, tenuto conto della natura non soggetta a deperibilità, può essere ricondotto agli spazi disponibili in cantiere ed alla seguente tabella:

GRUPPO	Tempi di stoccaggio dei cessati rifiuti
Gruppo Ia – caso per caso	12 mesi dalla data di produzione alla data di utilizzo
Gruppo Ib – caso per caso	90 giorni dalla data di produzione alla data di utilizzo
Gruppo II – DM 127/2024 e DM 69/2018	subordinati alla capienza massima e alle modalità approvate per singola campagna approvata

40. Non sono autorizzati con il presente atto eventuali stoccaggi di rifiuti in ingresso all'impianto mobile, che rimangono interamente in capo al produttore dei rifiuti stessi.
41. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti nel rispetto dell'art. 185 bis del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.
42. I rifiuti prodotti durante l'attività di recupero dovranno essere classificati codificati con i codici EER 19.12.XX.
43. Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
44. E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
45. I rifiuti ottenuti a seguito del trattamento di recupero R12 dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati per la successiva operazione di recupero finale.
46. Tutti i rifiuti esitati dall'attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili o in cumuli, suddivisi in base alla loro tipologia, e posizionati in un'area appositamente adibita del cantiere individuata nella planimetria allegata alla comunicazione della campagna. Per i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto (olio, filtri dell'olio, eventuali pezzi di ricambio) dovranno essere predisposti appositi contenitori a tenuta adibiti al deposito temporaneo e posizionati nell'area di cantiere appositamente individuata, in attesa del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
47. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:
 - sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
 - nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
 - i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
 - tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al punto 1 del presente articolo dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione;
 - per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, una descrizione tecnica del sistema di captazione delle polveri che si intende utilizzare.

- Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

DISPOSIZIONI GENERALI

48. Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, è esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento con l'impianto mobile di cui al presente provvedimento, presso altri impianti di recupero (compresa la sola messa in riserva R13) di rifiuti operanti ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero (compresa la sola messa in riserva / deposito preliminare R13/D15) autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali.
49. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale.
50. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di non operatività dell'impianto.
51. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, eventuali autorizzazioni agli stoccaggi, ecc.).
52. Presso la sede legale dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti.
53. Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno creare rischi per le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
54. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
55. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
56. Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
57. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
58. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, di possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dagli interessati.
59. Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.

60. La dichiarazione di cui al punto precedente deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
61. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
62. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
63. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
64. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta Hexa Green Srl, all'Arpav UECCR, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Regione Veneto ed alle Province del Veneto.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente